

Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Firmato a Egilsstadir, il 26 giugno 2002

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l'Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell'AELS il 26 giugno 2002, in particolare in relazione con l'articolo 6 (Oggetto e campo d'applicazione).

Art. 2

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 1994, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3

Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell'Appendice II.

Art. 4

Le regole d'origine, le procedure d'esame delle prove d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.

Art. 5

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell'altra Parte, dare a quest'ultima un'adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

¹ Dal testo originale in lingua inglese.

Art. 6

Le disposizioni dell'articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore sono applicabili, nell'ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 7

Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore sono applicabili, nell'ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 8

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 9

¹ Le presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

² Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

³ È applicabile provvisoriamente fatta salva l'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

Art. 10

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordi d libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin

Per la
Repubblica di Singapore:

George Yong-Boon Yeo

Concessioni di Singapore conformemente all'articolo 3 del presente Accordo

All'entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all'importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.

Concessioni della Svizzera conformemente all'articolo 3 del presente Accordo

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
0105.	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
11 00	– di peso non eccedente 185 g:
12 00	– – galli e galline
19 00	– – tacchini e tacchine
	– – altri
0106.	Altri animali vivi:
	– mammiferi:
11 00	– – primati
12 00	– – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini (mammiferi della specie dei sireni)
19 00	– – altri
20 00	– rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
	– uccelli:
31 00	– – uccelli rapaci
32 00	– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)
	– – altri:
39 90	– – – altri
90 00	– altri
0410. 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0501. 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502.	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:
10 00	– setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
90 00	– altri
0503.	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
00 10	– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati
00 20	– in mazzi preparati
00 90	– altri
0504.	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
00 10	– abomasi
	– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:
00 39	– – altri
00 90	– altri
0505.	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
	– piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine:
10 10	– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate.
10 90	– – altre
	– altri:
	– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:
90 19	– – – per l'alimentazione di animali
90 90	– – – altri

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
0506.	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
10 00	– osseina e ossa acidulate
90 00	– altri
0507.	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
10 00	– avorio; polveri e cascami d'avorio
90 00	– altri
0508.	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:
00 10	– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote
	– altri:
00 99	– – altri
0509. 00 00	Spugne naturali di origine animale
0510. 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511.	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– altri:
	– – altri:
99 90	– – – altri
0601.	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
10 90	– – altri
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	– freschi:
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:
	– – – altri:
	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
ex 10 59	– – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidium
	– – dal 26 ottobre al 30 aprile:
	– – – altri:
ex 10 99	– – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidium
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
	– cipolle e scalogni:
	– – cipolline da semina:
10 11	– – – dal 1° maggio al 30 giugno
	– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
20 00	– aglio

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
	– funghi e tartufi:
51 00	– – funghi del tipo <i>Agaricus</i>
52 00	– – tartufi
59 00	– – altri
	– pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	– – peperoni:
60 11	– – – dal 1° novembre al 31 marzo
60 90	– – altri
0711.	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
20 00	– olive
30 00	– capperi
ex 90 00	– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi
0712.	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
	– funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:
31 00	– – funghi del tipo <i>Agaricus</i>
32 00	– – orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
33 00	– – tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
39 00	– – altri
0713.	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	– piselli (<i>Pisum sativum</i>):
	– – in grani intieri, non lavorati:
10 19	– – – altri
	– ceci:
	– – in grani intieri, non lavorati:
20 19	– – – altri
	– fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
	– – fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:
	– – – in grani intieri, non lavorati:
31 19	– – – – altri
	– – altri:
	– – – in grani intieri, non lavorati:
39 19	– – – – altri
	– lenticchie:
	– – in grani intieri, non lavorati:
40 19	– – – altre
	– – altre:
40 99	– – – altre
	– fave (<i>Vicia faba varmajor</i>) e favette (<i>Vicia faba varequina</i> e <i>Vicia faba varminor</i>):
	– – in grani intieri, non lavorati:
50 19	– – – altre.
	– altri:
	– – in grani intieri, non lavorati:
90 19	– – – altri

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
0801.	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– noci di cocco:
11 00	– – disseccate
19 00	– – altre
	– noci del Brasile:
21 00	– – con guscio
22 00	– – senza guscio
	– noci di acagifl:
31 00	– – con guscio
32 00	– – senza guscio
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	– nocciole (<i>Corylus</i> spp.):
	– – sgusciate:
ex 22 90	– – – altre*
	– noci comuni:
	– – con guscio:
ex 31 90	– – – altre*
	– – sgusciate:
ex 32 90	– – – altre*
	* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l'alimentazione umana
40 00	– castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
50 00	– pistacchi
	– altre:
90 10	– – frutta tropicali
0804.	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
10 00	– datteri
	– fichi:
20 10	– – freschi
20 20	– – secchi
30 00	– ananassi
40 00	– avocado
50 00	– guaiave, manghi e mangostani
0805.	Agrumi, freschi o secchi:
40 00	– pompelmi e pomeli
50 00	– limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
0807.	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
20 00	– papaie
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
	– albicocche:
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 11	– – – dal 1° settembre al 30 giugno
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 18	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
	– – in altro imballaggio:
10 91	– – – dal 1° settembre al 30 giugno
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 98	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
0810.	Altre frutta fresche:
	– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uvaspina:
	– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>):

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
30 10	– – – dal 16 settembre al 14 giugno
30 11	– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
40 00	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*
60 00	– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium
	– durian
	– altri:
90 91	– – frutta tropicali
90 99	– – altri
0811.	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– altre:
	– – frutta tropicali:
90 21	– – – carambole
90 29	– – – altre
ex 90 90	– – altre: senza addizione di zucchero o d'altri edulcoranti, non in imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l'ulteriore lavorazione industriale
0812.	Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
	– altre:
90 10	– – frutta tropicali
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
10 00	– albicocche
	– prugne:
20 10	– – intiere
20 90	– – altre
	– altre frutta:
	– – pere:
40 19	– – – altre
	– – altre:
	– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
40 89	– – – – altre
0814. 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0902.	Tè, anche aromatizzato:
10 00	– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg
20 00	– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato
30 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg
40 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati
0903. 00 00	Mate
0904.	Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati:
	– pepe:
11 00	– – non tritato né polverizzato
12 00	– – tritato o polverizzato
	– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:
20 10	– – non lavorati
20 90	– – altri

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
0905. 00 00	Vaniglia
0906.	Cannella e fiori di cinnamomo:
10 00	– non tritati né polverizzati
20 00	– tritati o polverizzati
0907. 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908.	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
	– noci moscate:
10 10	– – non lavorate
	– macis:
20 10	– – non lavorate
	– amomi e cardamomi:
30 10	– – non lavorati
0909.	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
20 00	– semi di coriandolo
30 00	– semi di cumino
40 00	– semi di carvi
50 00	– semi di finocchio; bacche di ginepro
0910.	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:
40 00	– timo; foglie di alloro
1202.	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
	– con guscio:
	– – altre:
10 91	– – – per l'alimentazione umana
10 99	– – – altri
	– sgusciate, anche frantumate:
	– – altre:
20 91	– – – per l'alimentazione umana
20 99	– – – altri
1206.	Semi di girasole, anche frantumati:
	– non sgusciati:
	– – altri:
00 31	– – – per l'alimentazione umana
00 39	– – – altri
	– sgusciati:
	– – altri:
00 61	– – – per l'alimentazione umana
00 69	– – – altri
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	– noci e mandorle di palmisti:
	– – altri:
40 91	– – – per l'alimentazione umana
1209.	Semi, frutti e spore da sementa:
	– altri:
	– – altri:
	– – – altri:
99 99	– – – – altri
1211.	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
10 00	– radici di liquirizia
20 00	– radici di ginseng

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
30 00	– (foglie di).
40 00	– paglia di papavero
90 00	– altri
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	– carrube, compresi i semi di carrube:
10 10	– – semi di carrube
	– alghe:
20 90	– – altri
	– altri:
	– – altri:
	– – – radici di cicoria, essiccate:
99 19	– – – – altre
	– – – – altri:
99 98	– – – – – altre
1301.	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali:
10 00	– gomma lacca
20 00	– gomma arabica
	– altri:
90 10	– – balsami naturali
90 90	– – altre
1302.	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	– – pectina, solida:
20 90	– – altri
	– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
31 00	– – agar-agar
	– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
32 10	– – – per usi tecnici
32 90	– – – altri
39 00	– – – altri
1401.	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (p. es. bambfl, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce diiglio):
10 00	– bambfl
20 00	– canne d'India
90 00	– altre
1402. 00 00	Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403. 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
10 00	– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
	– linters di cotone:

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
20 10	– – greggi
20 90	– – altri
1518.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
	– miscele non alimentari di oli vegetali:
ex 00 19	– – altri: per l'uso tecnico
1520. 00 00	Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose:
1521.	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
	– cere vegetali:
10 10	– – cera di carnauba
	– – altre:
10 91	– – – non lavorate
10 92	– – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate).
	– altri:
90 10	– – non lavorati
90 20	– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)
1522. 00 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702.	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	– zucchero e sciroppo d'acero:
20 20	– – allo stato di sciroppo
1801. 00 00	Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto
1803.	Pasta di cacao, anche sgrassata:
10 00	– non sgrassata
20 00	– completamente o parzialmente sgrassata
1804. 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805. 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2001.	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
	– altri:
	– – frutta:
90 11	– – – tropicali.
2002.	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:
	– altri:
	– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 21	– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifi, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
2003.	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:
10 00	– funghi del genere Agaricus
90 00	– altri

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
2006.	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
00 10	– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali
2007.	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– altre:
	– – altre:
99 11	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– – – – frutta tropicali
	– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 21	– – – – – frutta tropicali
2008.	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
	– – arachidi:
11 90	– – – altre
	– – – altri, compresi i miscugli:
19 10	– – – – frutta tropicali
20 00	– ananassi
	– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:
	– – miscugli:
92 11	– – – di frutta tropicali
	– – – altre:
	– – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11	– – – – – di frutta tropicali
	– – – – – altre frutta:
99 96	– – – – – – frutta tropicali
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– succhi d'arancia:
	– – congelati:
ex 11 10	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:*
	* solamente come concentrato
	– – – altri:
19 30	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	– succhi di pompelmo o di pomelo:
	– – – altri:
29 10	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	– succhi di altri agrumi:
	– – d'un valore Brix non eccedente 20:
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
31 11	– – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)
	– succhi di ananasso:
	– – d'un valore Brix non eccedente 20:
41 10	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	– – – altri:
49 10	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
	– – – altre:
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 81	– – – – – di frutta tropicali
	– – – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 98	– – – – – – di frutta tropicali

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
	– miscugli di succhi: – – altri: – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
90 61	– – – – a base di frutta tropicali – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:
90 98	– – – – – altri
2101.	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
20 10	– – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
	– lieviti vivi:
	– – altri:
10 99	– – – altri
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
	– – altra:
30 18	– – – farina di senape, non mescolata
30 19	– – – altra
2201.	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
10 00	– acque minerali e acque gassate
2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
10 00	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl
20 00	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
	– vodka:
60 10	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l
60 20	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l
	– altri:
90 10	– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
2301.	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli:
	– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie;
10 90	– – altri
2303.	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
	– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:
10 90	– – altri
	– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:
30 90	– – altri

N. di tariffa doganale svizzera	Designazione della merce
2304.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia:
00 90	– altri
2306.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
30 90	– di girasole:
	– – altri
70 90	– di germi di granturco:
	– – altri
90 90	– altri:
	– – altri
2309.	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
	– altri:
90 20	– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali
90 30	– – fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte
	– – solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:
90 49	– – – altri
	– – – altri:
90 90	– – – altri
2401.	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
	– tabacchi non scostolati:
10 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
	– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
20 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
	– cascami di tabacco:
30 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
2403.	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco:
	– altri:
	– – altri:
99 30	– – – acqua di tabacco.

Regole d'origine

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2 Criteri dell'origine

¹ Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o di Singapore i prodotti:

- a. interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell'articolo 4;
- b. che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
- c. fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

² Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.

Art. 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell'articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore:

- a. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- b. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- c. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- d. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- e. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- f. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

¹ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell'Allegato della presente Appendice.

² Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7 Classificazione delle merci

Ai fini dell'applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8 Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 11, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 10 Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all'articolo 41, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11 Prova dell'origine

Le disposizioni concernenti la prova dell'origine contenute nell'Appendice I, titolo V, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 12 Metodo di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nell'Appendice I, titolo V, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13 Note esplicative

Le disposizioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla cooperazione amministrativa, contenute nell'articolo 32, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS nelle note esplicative è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all'articolo 33, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1

Le note introduttive dell'Allegato 1, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Allegato.

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 0210	Carni della specie bovina, salate e secche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e rad-drizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o i materiali del capitolo 8 sono interamente ottenuti

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 o da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1507 - 1515	Oli vegetali e loro frazioni: – oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di ioioba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana – frazioni solide, escluse quelle dell'olio di ioioba – altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci 1507 – 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati; esclusi:	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti; – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati.
ex 1516.20	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, da olio di ricino idrogenato («opal-wax»)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516;	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti; – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio o fruttosio chimicamente puri – altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2001	Ortaggi, legumi e frutta tropicali preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2008	Frutta tropicali, compresi i miscugli; escluse le arachidi	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti – Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol. o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

Voce SA	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
ex Capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate sono interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco fabbricati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti